


Cambio di passo nell'antiriciclaggio per i commercialisti

Il recepimento della IV Direttiva Europea



Genova, 6 dicembre 2017 - Dott. Marco Abbondanza



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

Il fenomeno del riciclaggio : schema

Reati presupposto



Riciclaggio



1. Collocazione (placement)
2. dissimulazione (layering)
3. Integrazione (integration)

Impieghi



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

Repressione (codice penale)

Art. 648 bis – Riciclaggio

Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio (in vigore dal 1.1.2015)

Art. 270 quinquies 1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo



Prevenzione / Contrasto

D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 (in vigore dal 29.12.2007)

[definizione di riciclaggio con portata più ampia rispetto al c.p.]



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

**Ridisegnati i confini fra pubblico e privato :
si richiede l'intervento di soggetti anche privati quali
“SENSORI AVANZATI” del sistema di prevenzione**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

L' "arruolamento" dei professionisti nel sistema antiriciclaggio




ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

L'evoluzione della figura del (libero) professionista

prima del 2007




dal 2007



III Direttiva UE
D.Lgs. 231/2007

dal 2017



IV Direttiva UE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

La **IV** Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(recepita in Italia con D.Lgs. 25.5.2017 n.90 **in vigore dal 4.7.2017**)



Revisionato l'impianto del c.d. decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 21.11.2007 n. 231)

Confermata la tecnica legislativa di adottare un unico testo di legge per una eterogenea varietà di soggetti obbligati

Svolta importante per i vari soggetti destinatari, in particolare per i professionisti



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

La **V** Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(proposta adottata il 5 luglio 2016)



- ☐ maggiore contrasto al finanziamento del terrorismo
- ☐ più estesa trasparenza di enti giuridici (società, trust)
- ☐ ampliamento del novero dei soggetti obbligati
- ☐ estensione del concetto di titolare effettivo
- ☐ maggiore accessibilità ai dati dei registri centrali dei titolari effettivi
- ☐ maggiori presidi nel caso di rapporti con Paesi terzi ad alto rischio
- ☐ estensione dei poteri delle FIU



Le norme transitorie (art. 9 D. Lgs. 90/2017) - La situazione dei professionisti

I professionisti **non** figurano tra i soggetti destinatari di norme transitorie circa l'entrata in vigore delle novità. La previsione di numerose disposizioni attuative legittima l'insorgere di dubbi in merito alla immediata applicabilità del decreto.



Per i professionisti, è prevista infatti l'emanazione di **regole tecniche** per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica – ivi compresa l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio / finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nella loro attività – e di conservazione, nonché per il controllo interno.

Tali regole devono essere elaborate dai c.d. “Organismi di autoregolamentazione”, vale a dire gli enti esponenziali rappresentativi delle categorie professionali, e sottoposti al vaglio del CSF.

Non è previsto alcun termine entro il quale l'*iter di emanazione delle regole tecniche* debba essere completato, il che pone un problema in merito alle corrette modalità di adempimento degli obblighi .




ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

Le regole tecniche (work in progress)

Agli Organismi di autoregolamentazione viene assegnato il compito di elaborare e aggiornare – previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria – le *regole tecniche attuative del Decreto in materia di procedure* e metodologie relativamente:

- all'analisi e **valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- agli obblighi di **adeguata verifica** (anche semplificata) della clientela;
- agli obblighi di **conservazione**.



LE REGOLE TECNICHE



DA UNA PARTE :

Gli Ordini professionali hanno la possibilità di individuare **regole tecniche** ritagliate su misura per i propri iscritti, dei quali conoscono le peculiarità, in modo che questi ultimi possano disporre di una traccia precisa da seguire per la corretta adozione dei principali presidi antiriciclaggio. N.B. : differenza fra le nuove regole tecniche e le precedenti linee guida.

DALL' ALTRA :

L'inosservanza delle regole tecniche comporta l'applicazione delle **sanzioni disciplinari** previste per la violazione delle norme e dei principi di deontologia professionale. Viene quindi imposto agli Ordini di garantire, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, l'adozione di misure idonee a sanzionare la loro inosservanza.

La disposizione deve ritenersi rivolta ai Consigli di disciplina, chiamati ad affiancare le altre autorità preposte ai controlli (MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, GdF attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), pur nel rispetto dei reciproci ruoli.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

Il nuovo ruolo degli Ordini Professionali (OA art. 11 D.Lgs. 231/2007)



- ❖ obblighi informativi :
 - dati al CSF su attività svolte entro 30/3 per anno solare precedente
 - dati al CSF per la redazione dell'analisi del rischio nazionale (triennale)
 - dati al MEF riferiti al numero dei procedimenti disciplinari avviati/conclusi
- ❖ redazione ed aggiornamento delle regole tecniche
- ❖ poteri di controllo sugli iscritti e adozione di provvedimenti disciplinari
- ❖ consultazione dell'UIF per la redazione degli indici di anomalia
- ❖ ricezione ed inoltro delle SOS (funzione "filtro") per conto degli iscritti



Le sanzioni previste per violazione degli obblighi informativi (OA)

L'art. 60 del nuovo DLgs. 231/2007 :

*“inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra **5.000,00 e 50.000,00 euro** nei confronti dei destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF previsti dal DLgs. 231/2007 (e dalle relative disposizioni attuative) che omettono di fornire alla stessa le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.*



L’informativa CNDCEC 8.9.2017 n. 39 precisa che “nessun’altra sanzione è prevista a carico degli Ordini professionali né dei singoli Consiglieri degli Ordini e del resto l’applicazione di sanzioni non può certo essere desunta in via interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione”.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

L'autovalutazione del rischio – *nuovissimo* adempimento

Tratto fondamentale della IV Direttiva, tanto da permeare l'intera struttura, è l'ampliamento del principio dell' **approccio basato sul rischio**, già introdotto dalla precedente Direttiva 2005/60/CE



Distinzione fra analisi del rischio nazionale (art. 14) e analisi del rischio del singolo soggetto (artt. 15 e 16)




ANALISI TRIENNALE CSF - MEF



AUTOVALUTAZIONE "PERSONALE"



Fonte di ispirazione : Relazione alla Commissione UE 26.6.2017



Ipotesi : la “procedura delle procedure”

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE (norma) :

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA
AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'
CANALI DISTRIBUTIVI
PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI



ANALISI DELLE VULNERABILITA'



DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO




AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO



Esempio : Il parametro dell'area geografica

(Transcrime - Università Cattolica di Milano - 2017)



Ipotesi di matrice e di scala di rilevanza

(artt. 15 e 16 D.Lgs. 231/2007)

rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

RISCHIO INERENTE	molto significativo				4
	abbastanza significativo				
	poco significativo				
	non significativo	1			
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
		VULNERABILITA'			



Ipotesi di gestione/mitigazione del rischio

(art. 16 D.Lgs. 231/2007)

livello di rischio residuo	Valori matrice	settori e frequenze di intervento per gestire/mitigare il rischio residuo
NON SIGNIFICATIVO
POCO SIGNIFICATIVO
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
MOLTO SIGNIFICATIVO



art. 16 D. Lgs. 231/2007 :

I requisiti dimensionali e l'organizzazione a/r

numero sedi	numero professionisti	numero personale (dipendenti e collaboratori)	funzione a/r responsabile a/r revisore indipendente	programmi permanenti formazione personale	protezione dati personali	valutazione rischio residuo
----------------	--------------------------	--	--	--	------------------------------	-----------------------------------



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

art. 16 D.Lgs. 231/2007 : La formazione permanente continua



CODICE	TEMA DEL GENERALE DEL CORSO	ARGOMENTO SPECIFICO	DOCENTI INCARICATI	NUMERO PARTECIPANTI	DURATA (ORE)	TOTALE ORE	DATA EFFETTUAZIONE CORSO	NOMINATIVI PARTECIPANTI EFFETTIVI

(Manuale delle procedure CNDCEC – dicembre 2015)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

Dal 4 luglio 2017 : l'abolizione del registro antiriciclaggio




... a fronte del potenziamento dell'obbligo di conservazione



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

Il rinnovato obbligo di conservazione (artt. 31-32-33-34 D. Lgs. 231/2007)



La documentazione conservata deve consentire la ricostruzione univoca dei seguenti elementi :

- ✓ la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- ✓ i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore;
- ✓ informazioni sullo scopo, sulla natura del rapporto della prestazione;
- ✓ data importo e causale dell'operazione;
- ✓ mezzi di pagamento utilizzati

Periodo di conservazione : 10 anni



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

Le modalità di conservazione (cartacea o informatica) devono :

- garantire il rispetto delle norme della **privacy**
- prevenire la perdita dei dati e delle informazioni
- garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- garantire l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati
- consentire l'accessibilità ai dati e informazioni
- consentire alle Autorità l'acquisizione dei documenti, dati e informazioni
- assicurare l'integrità e non alterabilità dei dati e delle informazioni
- assicurare la trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni
- mantenere la storicità dei dati e delle informazioni

II CENTRO SERVIZI

E' data la possibilità di avvalersi, per la conservazione dei documenti, dati e informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.




ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

Inoltre, secondo l'art. 9 c. 9 dello stesso decreto i dati e le informazioni acquisite dal **Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza** nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

La differenza fra riciclaggio e finanziamento del terrorismo



Contrasto del finanziamento al terrorismo

Con Comunicazione del **18.4.2016** l'UIF ha posto l'accento sull'importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano in grado di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

Non esistono indicatori di anomalia per i professionisti, ma solo per le banche (Indicatori 20 e 21 del 24.8.2010).

Elementi di valutazione suggeriti dall'UIF :

- profilo soggettivo del cliente
- area geografica dell'operazione
- commercio di beni riconducibili alle aree occupate
- operazioni con società petrolifere di ridotto standing
- utilizzo distorto di enti associativi a carattere non lucrativo
- trasferimento fondi tramite money transfer e ricorso a valute virtuali
- raccolta fondi on line attraverso piattaforme di crowdfunding



COMUNICAZIONE UIF 13.10.2017 SUI c.d. Returnees (Combattenti di ritorno)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza

Criticità - I

La questione delle c.d. valute virtuali (Bitcoin - criptovalute)



Soggetti destinatari ex art. 3 c. 5 lett. i) D. Lgs. 231/2007 :

(Altri operatori non finanziari)

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

Criticità - I

La questione delle c.d. valute virtuali (Bitcoin – criptovalute)

*Bitcoin ha successo solo per il suo potenziale di aggirare le regole e per l'assenza di supervisione : **dovrebbe essere vietato ...***



*La certezza di non essere identificati è un incentivo alla pirateria elettronica e informatica perché moltiplica le possibilità di successo. Penso ad esempio all'uso dei Bitcoin **per il riciclaggio o nelle estorsioni di denaro alle aziende ...***



*L'utilizzo delle valute virtuali può esporre **a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente **on line**, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l'**anonimato** sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni.*



BANCA D'ITALIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

*Studio
Dott. Marco Abbondanza*

Criticità - II

Il problema dei prestanome (domanda e offerta)

PRESTANOME OFFRESI

*Offresi come prestanome per intestazione e/o amministratore.
Italiano, discreto, modi gentili, nessun precedente,
incensurato, NULLATENENTE, pensionato.
Massima riservatezza*



Criticità - II

Il problema dei prestanome (rilevanza penale)

Cassazione Penale 9.5.2014 n. 19116

La fattispecie di riciclaggio richiede, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il dolo generico.

L'amministratore di diritto **mero prestanome** risponde del reato di riciclaggio posto in essere dall'amministratore di fatto atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale:

- a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato;
- a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.



Criticità - III

Il ruolo della Pubblica Amministrazione

<u>Prima</u> del recepimento della IV Direttiva	<u>Dopo</u> il recepimento della IV Direttiva
previgente art. 10 c.2 lett. g) D.Lgs. 231/2007	attuale art. 10 c.1 D.Lgs. 231/2007
Soggetta agli obblighi di SOS	Soggetta agli obblighi di SOS <i>solo per uffici PA competenti per :</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;</i>- <i>procedure di scelta del contraente per affidamento appalti.</i>



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza



Grazie per l'attenzione
abbondanzamarco@odcge.it



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio
Dott. Marco Abbondanza